

21/235/SR09/C14-C17

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA DI
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA BANCA DATI ISTITUITA DALL'ARTICOLO
9, COMMA 6 BIS DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68**

Intesa, ai sensi dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa condizionato all'impegno da parte del Ministero del Lavoro a proseguire nell'interlocuzione finalizzata al recepimento delle osservazioni e delle richieste regionali di seguito riportate, e alla definizione di specifiche tecniche individuate con provvedimento della Direzione generale del Ministero del lavoro competente, d'intesa con le Regioni e Province Autonome.

La Conferenza raccomanda inoltre di garantire l'accesso alla banca dati per gli operatori della Pubblica Amministrazione anche con utenze di tipo professionali. Si rappresenta, inoltre, che non è possibile per i soggetti istituzionali utilizzare unicamente SPID o CIE per l'identificazione dei propri operatori che accedono alla banca dati, in quanto si tratta di strumenti che esulano dal controllo dell'Ente e dei quali il dipendente potrebbe anche legittimamente non disporre. L'utilizzo delle identità SPID professionali, se supportato dall'Applicazione Web, prevederebbe costi a carico delle Amministrazioni, in aperto contrasto con la previsione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che specifica che: "è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata 'Banca dati del collocamento mirato'".

Si riportano di seguito i rilievi di ordine tecnico:

1. Con riferimento alle informazioni che vengono inviate dai diversi attori alla banca dati sul collocamento mirato (BDCM), si richiede che non sia prevista una doppia imputazione di informazioni su diversi applicativi (sistemi regionali e BDCM). Pertanto, le tecnologie devono consentire il "dialogo" tra sistemi informatici nonché il passaggio di informazioni, mediante cooperazione applicativa in forma sincrona. Infine, le porte di dominio e le altre strutture informatiche in dotazione a ciascun attore devono consentire il passaggio "selettivo" dei dati. Per quanto riguarda il modello di interoperabilità che si intende adottare si evidenzia l'opportunità che avvenga direttamente con API REST e non più tramite le PDD che sono in corso di dismissione sia lato ANPAL e che MLPS.

2. I servizi di cooperazione applicativa dal Ministero verso le Regioni sono solo *On-demand* e non sono previste notifiche in caso di aggiornamento dei dati. Questo presuppone che le Regioni debbano ogni volta fare delle interrogazioni puntuali alla BDCM per avere il dato aggiornato sui propri sistemi. Pertanto, si chiede un servizio sincrono e di notifica, in entrambe le direzioni. Quindi, i dati devono essere presenti nelle banche dati che ciascun "attore" utilizza per i propri scopi (ritorno di dati anche sugli applicativi regionali).
3. Nel documento si fa riferimento alla cooperazione applicativa con INPS che non risulta operativa. Si ravvisa, pertanto, una forte criticità nella parte relativa ai dati sulla disabilità, il cui ritardo nell'acquisizione impedirebbe di fatto la corretta registrazione del disabile.
4. Non risulta ben definito di chi sia la competenza del dato e la relativa visibilità e gestione. Si suppone un meccanismo analogo a quello dei PIA, ma non è chiaramente indicato.
5. Si evidenzia una potenziale criticità relativa alle modalità di accesso alla BDCM, poiché lo schema di decreto sembrerebbe prevedere l'accesso esclusivamente con SPID mentre in alcune Regioni i datori di lavoro inviano i Prospetti informativi sul sistema regionale ed hanno credenziali a ciò dedicate (stesso canale di invio delle Comunicazioni Obbligatorie). Pertanto, si auspica di poter evitare la proliferazione di differenti modalità di accesso, credenziali, ecc.
6. Non tutti i dati richiesti ai sistemi regionali sono presenti e gestiti in SIL: ad esempio su nulla osta, esoneri autorizzati e convenzioni viene gestito a sistema unicamente il protocollo di approvazione e non quello di inserimento della richiesta.
7. I dati previsti dal disciplinare per gli incentivi a valere sui Fondi regionali disabili sembrano non avere contezza della varietà di soluzioni adottate dalle singole Regioni. Si fa presente, altresì, che non esiste sui SIL regionali alcuna scheda in cui sono censiti tali incentivi per cui, di fatto, andrebbe costruita. Si dovrebbe così implementare anche una lunga e complessa attività di "gestione" dei flussi verso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
8. Il Disciplinare tecnico (Allegato 1 dello Schema decreto su BDCM) sembra definire in dettaglio le aggregazioni dei dati nella banca dati del collocamento mirato senza specificare esattamente i tracciati di alimentazione dalle diverse fonti. Ad esempio, nel paragrafo "4.4.17 Schede di cui all'articolo 8, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68" il tracciato della scheda è una somma di informazioni tra l'iscrizione al CM e la SAP: la SAP già viene trasmessa ad ANPAL, mentre le iscrizioni sono previste con un flusso specifico da Regione a BDCM. Inoltre, nel documento tecnico molti tracciati fanno riferimento a informazioni presenti negli UNIFI e nelle Comunicazioni Obbligatorie che dovranno essere trasmesse alla BDCM dal sistema NCN e non dai sistemi regionali; altri tracciati come, ad esempio, quello sugli

“Accomodamenti ragionevoli” (4.4.10) e quello degli esoneri parziali autocertificati (4.4.11) indicano come fonte di alimentazione l’applicativo web del MLPS, ma nel tracciato è presente un codice provvedimento costruito con i medesimi criteri del codice delle CO e quindi fa sorgere il dubbio che si debba implementare qualcosa anche sul lato SIL Regionale.

9. Il disciplinare tecnico (Allegato 1) fa riferimento ad un codice SCM (Servizio Collocamento Mirato), il quale non può essere uguale a quello del CPI, perché non sempre c'è coincidenza tra CPI e SCM. Pertanto, deve essere generato e deve essere registrato da qualche parte, come per il codice CPI.
10. Il disciplinare tecnico prevede una quantità enorme di informazioni sulle capacità dei soggetti con disabilità che non risultano mai reperibili nelle relazioni conclusive redatte delle Commissioni Sanitarie, per cui l’INPS restituisce queste schede sempre vuote in tali campi. Quindi, si presuppone che il caricamento massivo del pregresso, laddove INPS si rendesse disponibile, comporterebbe una quantità enorme di campi con dato NULL.
11. Con riferimento al punto 4.4.17. dello schema di decreto si osserva l'assenza di campi nei quali il Comitato Tecnico possa riportare le annotazioni in merito alle capacità lavorative, abilità, competenze e inclinazioni dell'iscritto di cui all'art. 8 c.1. Tali informazioni sono contemplate dalla scheda di cui al punto 4.4.19 relativa al verbale redatto dalla commissione della ASL e trasmessa da INPS; tuttavia, va evidenziato che spesso queste informazioni non sono presenti nei verbali ASL o necessitano di essere integrate nell'ambito del colloquio con i componenti il comitato tecnico, specie nei casi in cui il lavoratore non debba sottoporsi ad una nuova visita.
12. Si rileva che tra le Categorie protette di cui all'articolo 18 (cfr. pag. 14) manchi la categoria dei "*Care Leavers*", introdotta dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (con l'art. 67-bis, comma 1).
13. I rapporti di lavoro, laddove almeno non parzialmente alimentati dalle CO, determinano da sempre una gestione problematica che si sovrappone a quella delle CO. Lo stesso dicasi per i tirocini.

Roma, 16 dicembre 2021